

Edizione di lunedì 23 Marzo 2020

VIDEO APPROFONDIMENTO

Decreto Cura Italia: oggi il primo speciale dedicato ai partecipanti di Master Breve e agli abbonati Evolution

di Sergio Pellegrino

ADEMPIMENTI

Chiusura per tutte le attività produttive non strettamente necessarie

di Lucia Recchioni

ENTI NON COMMERCIALI

Il decreto Cura Italia e i lavoratori dello sport

di Guido Martinelli

ISTITUTI DEFLATTIVI

Termini sospesi fino al 31 maggio per gli interPELLI

di Sandro Cerato

ACCERTAMENTO

Avvisi di accertamento esecutivi: sospensione versamenti in bilico

di Andrea Ramoni, Luigi A. M. Rossi

VIDEO APPROFONDIMENTO

Decreto Cura Italia: oggi il primo speciale dedicato ai partecipanti di Master Breve e agli abbonati Evolution

di Sergio Pellegrino

DIGITAL Seminario di specializzazione

I DECRETI “CURA ITALIA” A SOSTEGNO DI IMPRESE E PROFESSIONISTI

[Scopri di più >](#)

Assieme a **Giovanni Valcarenghi** abbiamo predisposto per i **partecipanti di Master Breve** e per gli **abbonati di Evolution** dieci video che spiegano le novità più significative del **decreto Cura Italia**.

Oggi pubblichiamo i **primi 5 video**, che si occupano delle seguenti tematiche.

IL DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER L'APPROVAZIONE DEI BILANCI 2019

Nel **primo video** viene analizzata la misura che ha **differito in modo generalizzato il termine ultimo** per la convocazione dell'assemblea per l'**approvazione dei bilanci d'esercizio 2019**, evidenziando le conseguenze che determina anche per quanto riguarda la **nomina dell'organo di controllo o del revisore** nell'ambito delle società che sono soggette per la prima volta a questo adempimento.

Si tratta naturalmente di una **facoltà** e non di un obbligo, volta non solo a far fronte alle **difficoltà operative** che stanno affrontando imprese e studi professionali a causa delle limitazioni imposte dai provvedimenti restrittivi, ma anche finalizzata a consentire una valutazione più accurata della sussistenza della **continuità aziendale** per quelle imprese che risulteranno maggiormente penalizzate da questa gravissima crisi.



LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE SOCIETARIE

Nel **secondo video** viene esaminato il provvedimento con il quale il legislatore, al fine di evitare assembramenti che potrebbero favorire un'ulteriore diffusione del *virus*, ha previsto la possibilità di **utilizzare mezzi elettronici** durante le **assemblee ordinarie o straordinarie**, anche in deroga alle **diverse disposizioni statutarie**.

Questo tipo di possibilità si applicherà alle **assemblee convocate entro il 31 luglio 2020**, o comunque, se successiva, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo **stato di emergenza** relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

Da valutare se la misura in questione possa essere estesa anche alle **riunioni degli altri organi sociali**, quali consigli di amministrazione, comitati consiliari e collegi sindacali.



LE AGEVOLAZIONI FISCALI: I CREDITI D'IMPOSTA

Nel **terzo contributo** si esamineranno i **crediti d'imposta** introdotti dal legislatore per cercare di venire incontro alle **difficoltà degli operatori**.

Innanzitutto, il **credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro**, che interessa sia imprese che lavoratori autonomi.

Quindi il **credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione**, relativo al mese di **marzo 2020**, per gli immobili rientranti nella **categoria catastale C/1**, che si applica limitatamente alle imprese.



LE AGEVOLAZIONI FISCALI: LE MISURE *AD HOC* E QUELLE A REGIME

Nel **quarto video** verranno esaminate le misure volte a **favorire le erogazioni liberali** da parte di **privati e imprese**.

Il decreto ha infatti previsto una **detrazione dall'IRPEF linda nella misura del 30%** per le **erogazioni liberali in denaro e in natura** effettuate nell'anno 2020 dalle **persone fisiche** e dagli **enti non commerciali** in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, per finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.

Per i **soggetti titolari di reddito d'impresa**, invece, il legislatore ha stabilito che le **erogazioni liberali in denaro e in natura**, effettuate nell'anno 2020 nell'ambito in esame, saranno **integralmente deducibili e non si considereranno destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa**.



IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ E AL REDDITO

Nell'**ultimo contributo**, infine, verranno analizzate le disposizioni di **sostegno alla liquidità e al reddito** volte a supportare **lavoratori e imprese** in questa grave situazione emergenziale.



Domani la **seconda parte dello speciale**, con la pubblicazione degli **altri 5 video** dedicati alle seguenti tematiche:

- **LA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI: INQUADRAMENTO**
- **LA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI: SETTORI PARTICOLARI**
- **LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DEGLI UFFICI**
- **LA SOSPENSIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI**
- **LA SOSPENSIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

ADEMPIMENTI

Chiusura per tutte le attività produttive non strettamente necessarie

di Lucia Recchioni

DIGITAL

Seminario di specializzazione

I DECRETI “CURA ITALIA” A SOSTEGNO DI IMPRESE E PROFESSIONISTI

[Scopri di più >](#)

Continueranno a restare aperti i supermercati, i negozi di generi alimentari e di prima necessità, così come le farmacie, i servizi bancari, postali e assicurativi, nonché i servizi pubblici essenziali come i trasporti. Al di fuori delle attività essenziali e delle attività produttive rilevanti per il Paese, il lavoro sarà consentito solo in modalità *smart working*.

È stato annunciato nella serata di sabato, **21 marzo**, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in diretta Facebook, l'**ulteriore blocco delle attività produttive**.

Escluse dalla chiusura una serie di attività **ritenute strettamente necessarie**, la cui lista è stata però oggetto di **integrazioni e modifiche fino alla serata di domenica 22 marzo**, quando è stato pubblicato in **Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 22.03.2020**.

L'**articolo 1, lettera a)**, del **D.P.C.M.** esclude dalla sospensione le **attività professionali**, ricordando altresì che, per le **attività commerciali**, continua a trovare applicazione quanto disposto dal precedente **D.P.C.M. 11.03.2020**.

Viene quindi indicato, all'**allegato 1**, l'**elenco delle attività produttive industriali e commerciali che possono continuare ad essere svolte**: il suddetto elenco, tuttavia, potrà essere **modificato con decreto del Ministero dello sviluppo economico**, sentito il **Ministero dell'economia e delle finanze**.

È inoltre fatto divieto a tutte le persone fisiche di **trasferirsi o spostarsi in un comune diverso** da quello nel quale attualmente si trovano, salvo che per **comprovate esigenze lavorative, di assoluta emergenza o per motivi di salute**. Non è quindi più consentito il rientro presso il proprio **domicilio**, abitazione o residenza.

Le disposizioni producono effetto sin da oggi, lunedì 23 marzo, e fino al 3 aprile.

La nuova misura risponde all'appello di **Regioni, Comuni** e anche dei **sindacati**, che nei giorni scorsi si erano rivolti al Governo per chiedere una **chiusura totale delle attività produttive**, soprattutto alla luce del **costante aumento dei malati e delle vittime**.

D'altra parte, però, il **blocco di tutte le attività produttive** sin dalla giornata di lunedì, con un annuncio nella tarda serata di sabato, si scontra, inevitabilmente, con numerose criticità, manifestate da **Confindustria** in una lettera inviata nella giornata di domenica del Presidente del Consiglio.

Secondo **Vincenzo Boccia**, presidente di Confindustria, sarebbe stato infatti necessario assicurare alle attività e alle strutture *"i tempi tecnici necessari dall'entrata in vigore del provvedimento, a concludere le lavorazioni in corso, ricevere materiali e ordinativi già in viaggio verso i siti produttivi, consegnare quanto già prodotto e destinato ai clienti"*.

L'attenzione esclusivamente rivolta ai codici **Ateco**, sempre secondo Confindustria, ignora inoltre tutta una serie di **peculiarità del mondo produttivo**: si pensi, ad esempio, a tutte quelle **attività non espressamente incluse nella lista dei codici Ateco** che sono, però, **funzionali alla continuità di quelle ritenute essenziali**, o a tutte quelle attività che, **pur se non ritenute necessarie** non possono essere interrotte per **ragioni tecniche**.

Il D.P.C.M., a fronte delle esposte **criticità**, ha innanzitutto espressamente previsto che **le imprese le cui attività sono sospese possano completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo**, compresa la **spedizione della merce in giacenza**.

Inoltre, il **decreto**:

- ammette lo svolgimento delle altre attività che sono comunque **funzionali ad assicurare la continuità delle filiere di cui all'[allegato 1](#)**, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto,
- ammette lo svolgimento delle attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali,
- consente l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di famaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medico-chirurgici, prodotti agricoli e alimentari e ogni altra attività funzionale a fronteggiare l'emergenza,
- consente le attività degli **impianti a ciclo produttivo continuo**, previa comunicazione al Prefetto,
- ammette lo svolgimento delle attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di **rilevanza strategica** per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto.

Sempre in considerazione della grave crisi in atto, il **Presidente delle Regione Lombardia**, nella serata di sabato 21 marzo, ha emanato l'[**ordinanza n. 514**](#), in vigore dal 22 marzo fino al **15 aprile**, con la quale è stata disposta, tra l'altro, la **chiusura delle attività degli studi professionali** *"salvo quelle relative ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di"*

scadenza”.

Anche la **Regione Piemonte è intervenuta**, sempre nella giornata di **sabato 21 marzo**, con il **decreto n. 34**, finalizzato ad individuare misure per la **prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Codiv-19**, valide nel periodo tra il **22 marzo al 3 aprile 2020**. Il decreto è stato emanato in **sinergia** anche con la **Regione Lombardia**, al fine di prevedere misure il più possibile omogenee, anche in considerazione della **contiguità territoriale**.

Stop anche al **Lotto e Superenalotto**. Dopo il blocco che ha interessato le sale giochi, scommesse e bingo, con la [**determinazione prot. 96788/RU del 21 marzo 2020**](#), il **Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli** ha disposto sospensione della raccolta dei giochi **“SuperEnalotto”, “Superstar”, “Sivincetutto”, “Lotto tradizionale” e “Eurojackpot” presso le tabaccherie e altri esercizi per i quali non vige obbligo di chiusura**. Dal termine dei concorsi di **sabato 21 marzo 2020** la sospensione per tali giochi è stata inoltre estesa alla **modalità di raccolta online** nonché alle conseguenti **attività estrazionali**, al fine di ulteriormente limitare gli spostamenti ed il contatto tra soggetti.

ENTI NON COMMERCIALI

Il decreto Cura Italia e i lavoratori dello sport

di Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

SPORT E TERZO SETTORE. COSA CAMBIA?

Scopri le sedi in programmazione >

La **Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.03.2020** ha pubblicato il **D.L. 18/2020, c.d. decreto Cura Italia**, recante il sostegno ai lavoratori e alle imprese a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19, al cui interno sono contenute alcune norme di ausilio anche per chi opera nell'ambito delle attività sportive.

L'articolato prevede, al suo [articolo 27](#), che ai lavoratori titolari di partita Iva e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, sia riconosciuta una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro.

Detta indennità, erogata dall'Inps, non concorre alla formazione del reddito, e non potrà essere riconosciuta ai percettori di reddito di cittadinanza.

Tale somma viene erogata fino alla concorrenza del limite di spesa di 203,4 milioni di euro.

Si ritiene pertanto che all'interno di questa categoria vi possano rientrare anche gli sportivi dilettanti (ad esempio *personal trainer*, maestri di tennis, ecc.) che, però, siano iscritti alla gestione separata Inps e non alla c.d. gestione spettacolo ex Enpals (come accade, ad esempio, agli atleti professionisti titolari di contratto di lavoro autonomo).

Ma la norma, per la platea potenzialmente molto più vasta, che ha suscitato il maggiore interesse è quella di cui **all'articolo 96, che rubrica "Indennità collaboratori sportivi"**.

Il decreto prevede il riconoscimento, da parte di Sport e Salute S.p.A., di un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro (si tratta della indennità già prevista dal precedente [articolo 27](#)) anche in relazione ai rapporti di collaborazione di cui all'[articolo 67, comma 1, lettera m](#), Tuir, già in essere alla data del 23 febbraio 2020, instaurati da federazioni sportive nazionali (FSN), enti di promozione sportiva (EPS), società e associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD).

Le **domande** dei percettori di compensi sportivi interessati, unitamente alla **autocertificazione** della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro sono presentate alla **società Sport e Salute**, sulla base anche dei dati contenuti nel registro Coni delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

Le modalità saranno stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che sarà emanato entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Si evidenzia che detto termine ha **carattere ordinatorio** e, pertanto, appare facile profezia prevedere che tale scadenza possa **non essere rispettata**.

Le domande saranno soddisfatte fino al raggiungimento del finanziamento previsto di 50 milioni di euro. Ne consegue che dovrebbero essere evase in modo cronologico sulla base delle richieste pervenute.

Il predetto emolumento non concorrerà alla formazione del reddito. Si ritiene, pertanto, che non dovrà essere calcolato ai fini del computo, sia della fascia esente dei 10.000 euro, che di quella successiva di 30.658,28 euro in cui la ritenuta da operare passa da titolo di imposta a titolo d'acconto.

Si ritiene che il termine usato “*rapparti di collaborazione*” si riferisca sia ai soggetti che svolgono esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale.

Analogamente, la previsione normativa sembra presupporre che la prestazione svolta dallo sportivo dilettante sia *ab origine* a carattere oneroso e, quindi, **non di volontariato**.

Si ritiene che, ai sensi dell'[articolo 31](#) del decreto in esame, anche questo tipo di indennità non possa essere corrisposto ai percettori di reddito di cittadinanza.

Premesso questo, **numerosi sono i dubbi** che si auspica possano essere chiariti dall'emanando decreto.

Il primo quesito è se siano ricompresi o meno in questi rapporti di collaborazione anche gli atleti che percepiscono le indennità oggetto di esame. Lo spirito della norma sembrerebbe non comprenderli, contrariamente alla lettera della disposizione, che non li esclude. Un chiarimento potrebbe essere opportuno.

Così come diventa opportuno comprendere se detto importo possa essere erogato anche nel caso in cui lo sportivo non abbia subito conseguenze economiche avendo, ad esempio, già incassato l'intero corrispettivo previsto per la prestazione. Questo potrebbe essere il caso dei collaboratori delle Federazioni sportive nazionali che, avendo queste ultime già a preventivo l'importo di queste collaborazioni, apparentemente **non dovrebbero evitare il pagamento** dei corrispettivi pattuiti.

Così come **rimane il dubbio se possano accedere anche coloro i quali avessero compensi previsti per il mese di marzo inferiori all'importo dell'indennità stabilita dal decreto in esame.**

Analogamente, come si potrà dimostrare l'esistenza del rapporto di collaborazione in assenza di un contratto scritto?

ISTITUTI DEFLATTIVI

Termini sospesi fino al 31 maggio per gli interPELLI

di Sandro Cerato

Seminario di specializzazione

ASSETTI ORGANIZZATIVI, CONTROLLO INTERNO E CONTINUITÀ AZIENDALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Con la **circolare 4/E/2020, del 20 marzo scorso** l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disposizione di cui all'[articolo 67 D.L. 18/2020](#) sulla **sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici**.

In particolare, il **comma 1**, secondo periodo di tale articolo, prevede che “*sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147*”.

In buona sostanza, la norma consente agli Uffici di **sospendere i termini per la risposta alle istanze di interpello per il periodo che va dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020**.

L'obiettivo primario della norma è di evitare che nel periodo temporale indicato, in cui l'attività anche degli Uffici è limitata, si possa formare il cd. “**silenzio assenso**” derivante dalla mancata risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria, con conseguente avallo dell'interpretazione fornita dal soggetto istante.

La **circolare 4/E/2020**, per coerenza, precisa che anche i termini per eventuali integrazioni richieste ai contribuenti sono **sospesi per il medesimo periodo**.

Ma andiamo con ordine, iniziando dall'**ambito oggettivo di riferimento**, poiché la riportata disposizione dell'[articolo 67 D.L. 18/2020](#) riguarda le tipologie di interpello previste dall'[articolo 11 L. 212/2000](#) (in cui sono previste le seguenti tipologie di interpello: ordinario, ordinario qualificatorio, probatorio, anti-abuso e disapplicativo), l'interpello preventivo in materia di adempimento collaborativo ([articolo 6 D.Lgs. 128/2015](#)) e agli interpellî riferiti ai nuovi investimenti di cui all'[articolo 2 D.Lgs. 147/2015](#).

Il documento dell'Agenzia contiene alcune precisazioni in merito alle **attività che gli Uffici**

possono svolgere nel periodo di sospensione disposto dall'[articolo 67 D.L. 18/2020](#), e, più in dettaglio, si tratta di **attività connesse alla lavorazione delle istanze di interpello**, quali, ad esempio: invio di richieste di regolarizzazione, nei casi in cui l'istanza risulti carente di uno dei requisiti previsti dalla legge, invio di richieste di documentazione integrativa, pareri ai contribuenti e svolgimento delle interlocuzioni formali previste dall'[articolo 5, comma 3, D.M. 29.04.2016](#) con riferimento agli **interpelli sui nuovi investimenti**.

Al contrario, nel periodo temporale che va dall'8 marzo al 31 maggio 2020 è **vietato l'accesso presso le sedi di svolgimento dell'attività dell'impresa o della stabile organizzazione**, nonché lo svolgimento di analoghe attività in base alla disciplina relativa all'**istruttoria delle istanze** dei soggetti che hanno avuto accesso al **regime dell'adempimento collaborativo**.

Operativamente, la circolare, nel confermare quanto previsto dalla norma, precisa che, per le **istanze presentate nel periodo di sospensione** (tramite pec o per posta ordinaria per i **non residenti** con apposito indirizzo dedicato), i **termini per la notifica della risposta** previsti dalle disposizioni ordinarie **decorrono solamente dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione** (ossia dal **1° giugno**).

Ad esempio, per una **istanza di interpello ordinario** (di cui all'[articolo 11, comma 1, lettera a, L. 212/2000](#)) presentata in data **20 marzo 2020**, il termine iniziale di **90 giorni** per la risposta inizia a decorrere **dal 1° giugno 2020 e terminerà il 29 agosto 2020**.

Laddove nel periodo temporale in questione l'Ufficio dovesse chiedere al contribuente una **richiesta di integrazione di documenti**, il termine di 60 giorni per la risposta inizierebbe a decorrere dal **1° giugno 2020** e terminerebbe il **30 luglio 2020**.

ACCERTAMENTO

Avvisi di accertamento esecutivi: sospensione versamenti in bilico

di Andrea Ramoni, Luigi A. M. Rossi

DIGITAL Seminario di specializzazione

I DECRETI “CURA ITALIA” A SOSTEGNO DI IMPRESE E PROFESSIONISTI

[Scopri di più >](#)

Agli avvisi di accertamento esecutivi, ovvero agli atti impoesattivi emessi ai sensi dell'[articolo 29 D.L. 78/2010](#), per i quali **non siano ancora decorsi i termini di impugnazione alla data del 9 marzo 2020, non si applica il periodo di sospensione dei termini di pagamento delle somme**, disposto dall'[articolo 68, comma 1, D.L. 18/2020](#) (Decreto Cura Italia). Detta misura risulta invece applicabile alle **cartelle di pagamento** che si trovino nella medesima condizione.

È questo l'opinabile punto di visto dell'Agenzia delle Entrate, espresso con la [circolare 5/E/2020](#).

Partiamo col dire che l'interpretazione fornita dal documento di prassi sembra appiattirsi meramente sulla rubrica che il legislatore ha inteso attribuire al predetto [articolo 68](#), riferito alla **“sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”**. Oltre al dato letterale, però, **v'è francamente poco per sostenere la tesi dell'Amministrazione**, la quale invoca indecifrabili **“ragioni di ordine sistematico”**, che richiederebbero una maggiore chiarezza.

L'[articolo 29 D.L. 78/2010](#), come noto, ha previsto la **concentrazione della riscossione nell'accertamento**, sicché **negli avvisi** emessi dall'Agenzia delle Entrate *“ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni”* viene riportata l'intimazione ad adempiere all'**obbligo di pagamento degli importi indicati nell'avviso, entro il termine di proposizione del ricorso**. Somme da versare per l'intero, in caso di acquiescenza, o nei limiti di quanto previsto dall'[articolo 15 D.P.R. 602/1973](#), nell'ipotesi di tempestiva impugnazione.

In difetto, l'avviso di accertamento diviene titolo esecutivo e le somme, **decorso l'ulteriore termine di trenta giorni**, *“in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo”* vengono **affidate in carico all'agente della riscossione**, il quale potrà dunque procedere senza necessità di formare e notificare al contribuente la cartella di pagamento.

Ciò posto, l'[articolo 83, comma 2, D.L. 18/2020](#), prevede la **sospensione, dal 9 marzo 2020 al**

15 aprile 2020, dei termini per la proposizione dei ricorsi introduttivi del giudizio avanti le Commissioni tributarie e in forza di tale disposizione, nella [circolare 5/E/2020](#) l'Agenzia delle Entrate afferma che risultano contestualmente sospesi i termini per procedere al pagamento delle somme di cui in premessa.

In pratica, alla sospensione del termine per impugnare l'atto impoesattivo, **si aggiunge quella relativa ai termini di pagamento, per riprendere entrambi a decorrere dal 16 aprile 2020.**

Impostazione, questa, coerente con la natura della sospensione prevista dalla norma, equiparabile, sia sotto il profilo dell'impugnazione che quello della riscossione, alla sospensione feriale dei termini di cui all'[articolo 1 L. 742/1969](#).

Non condivisibile è la conclusione secondo cui non si applica, agli accertamenti in parola, la sospensione dei termini per il versamento recata dall'[articolo 68, comma 1, D.L. 18/2020](#), la quale prevede invece una **straordinaria sospensione dei termini di versamento**, scadenti – per l'appunto – nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, da eseguire entro il 30 giugno 2020.

L'Agenzia delle **Entrate nega dunque la possibilità che le somme** contestate con gli avvisi di accertamento esecutivi, ancora impugnabili al 9 marzo 2020, **possano soggiacere a tale sospensione** dei termini, essendo essa “*riferita solo ai termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivi dovuti successivamente all'affidamento in carico all'agente della riscossione degli importi non pagati, ai sensi della citata lettera b) dell'articolo 29 del D.L. n. 78 del 2010*”.

Invero, per le stesse “*ragioni di ordine sistematico*” invocate dall'Agenzia delle Entrate, **occorrerebbe porre sullo stesso piano giuridico i contribuenti destinatari di cartelle di pagamento**, per le quali, la pendenza del termine di impugnazione alla data del 9 marzo 2020, comporta la piena applicazione dell'[articolo 68, comma 1, D.L. 18/2020](#) e dunque la **sospensione del pagamento sino al 31 maggio 2020** con quelli di cui discute, i quali, nella visione della [circolare 5/E/2020](#), devono invece riferirsi alla sospensione dei termini per l'impugnazione, prevista invece dall'[articolo 83, comma 2, D.L. 18/2020](#).

A sostegno dell'erroneità della tesi dell'Agenzia delle Entrate si può richiamare proprio la relazione illustrativa al **D.L. 18/2020**, ove si afferma che l'[articolo 68, al comma 1](#), “*prevede la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali*”. In tale passaggio si rinviene chiaramente la volontà di **equiparare le due situazioni**, stante il richiamo ai soli atti impugnabili e non anche all'avvenuto trasferimento dei carichi all'agente della riscossione.

A ciò si aggiunga il fatto che il versamento delle somme derivanti dagli avvisi di **accertamento esecutivi emessi dai Comuni**, disciplinati autonomamente dall'[articolo 68, comma 3, D.L. 18/2020](#), in mancanza di richiami al **comma 1**, preso in considerazione dalla circolare, invece,

“è differito al 31 maggio 2020”.

Un’ulteriore conferma di una posizione alquanto rivedibile.